



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – art. 118, comma 2 CGS - notizia dell'illecito – documento anonimo – non utilizzabilità del documento – può costituire stimolo investigativo - doverosa attività pre-procedimentale – deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro

## **Descrizione**

La qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell'illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede una doverosa attività pre-procedimentale che integri un convincimento, acquisito come proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore della mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte non qualificata: di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata rispetto a quella puramente enunciata, dando prova di una effettiva attivazione dei poteri d'ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze ivi indicate, anche mediante meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tale da consentire una acquisizione "d'iniziativa" di una compiuta notizia di illecito, posta a base dei successivi deferimenti (CFA, Sez. I, n. 109/2020-2021).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 1/CFA/2022-2023/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 118, comma 2, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0001 CFA del 1 luglio 2022 (Filippo Di Marco/Procura federale)**